



10 16416

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 918 /DA del 21 NOV. 2018

Oggetto: Contenzioso Biondi Ornella/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Giacomo Ingrao

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 407/18, tra le parti Biondo Ornella/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1685/18 del 14/09/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 2.500,00 oltre interessi per € 7,51, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.430,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 2.026,86 da distrarsi al patrocinatore avv. Giacomo Ingrao, come da conteggio inviato dall'avv. Ingrao, per un totale complessivo di € 4.534,37;

Considerato che nelle more del giudizio la sig.ra Biondi Ornella è deceduta, come da certificato di morte allegato, e che gli eredi, come da dichiarazione sostitutiva allegata al presente provvedimento, risultano essere Castiglione Nunzio, Castiglione Vasile e Castiglione Toana;

Visto che sia Castiglione Vasile che Castiglione Toana in qualità di eredi della sig.ra Biondo Ornella rinunciano in favore di Castiglione Nunzio, come da dichiarazioni allegate, al risarcimento conseguente al sinistro occorso al veicolo tg. FD002ST in data 04/04/2017;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4.534,37 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1685/18 del 14/09/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 2.507,51 a favore di Castiglione Nunzio nato a Messina il 14/08/1955 c.f. CSTNNZ55M14F158O tramite bonifico sul c/c IBAN IT37D 02008 16511 000300 368192 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 2.026,86 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giacomo Ingrao nato a Messina il 21/05/1969 c.f. NGRGCM69E21F158R, tramite bonifico sul c/c IT73N 03069 16504 100000 000965 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3428 Atto 2018 del 21 Dirigente Amministrativo
Importo € 4.534,37
Disponibilità Cap. 131 Bili. 2018
Messina 31/12/18
Il Funziario

Antonino Caminiti

95129 Catania
Corso Italia, 244
Tel. 095 381618
Tel. 095 382267
fax 095 382264
info@studiolegalespagnolo.it

90143 Palermo
Via M. D'Azeglio, 5
Tel. 091 7828290
fax 091 6257187
info@studiolegalespagnolo.it


00193 Roma
Via Cassiodoro, 1/A
Tel. 06 3224248
fax 06 3225495
In collaborazione con
Avv. M. Annecchino

20122 Milano
Corso Monforte, 16
tel. 02 781837
fax 02 721971

Avv. Santo Spagnolo
Avv. C. Valeria Paterno
Avv. Angela Scarpulla
Avv. Manuela Barresi
Avv. Giusy Spagnolo
Avv. Giuseppe Testa
Avv. Laura Ficili
Avv. Concetta Scifo
Avv. Claudia Perrotta
Avv. Giulia La Rocca
Avv. Luca Paterno
Avv. Lucinda Riscignolo
Avv. Laura Carbonaro
Avv. Gianpaolo Attardo
Avv. Luigi Di Benedetto
Avv. Giuseppe Vincenti
Avv. Toti Graziano
Avv. Flavia Coppolino
Avv. Antonio Baralardo
Avv. Antonella La Marca
Avv. Carmelo Panebianco
Avv. Claudia Provenzano
Avv. Cinzia Bisicchia
Avv. Enrica Leonardi
Avv. Giuliana Marcantonio
Avv. Manuela Rubino
Avv. Grazia Pellegrino
Avv. Cecilia Magri
Avv. Giusy Gangitano
Avv. Daniela Messina
Avv. Tiziana Screpis
Avv. Federica Anzalone
Avv. Immacolata Caputo
Avv. Emanuela Messina
Avv. Gabriella Miragliotta
Avv. Francesco Verdemare
Avv. Marianna Iannello
Avv. Veronica Savarino
Avv. Martina Marino
Avv. Alessandra Formisano
Dott. Elena Arena
Dott. Alessia Pulvirenti

Diritto Penale

Avv. Enza Germanò
Avv. Omella Garufi
Avv. Noemi Magri
Avv. Alessandra Virgadamo
Settore Ricerca e Formazione
Avv. Claudia Moretti
Avv. Rosalia Calandrino



SPAGNOLO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 26089

del 15-11-2018 Sez. A



Spett.le
Sircus srl
Avv. Gennaro

Spett.le
**Consorzio per le
Autostrade Siciliane**

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it

OGGETTO: sin. CATNEW-17-1303 del 04/04/2017
Consorzio Autostrade Siciliane / Biondi Ornella
Giudice di Pace di Messina- RG 407/2018
Ns. rif.: 33273 GPA *CPRL*

In allegato copia della sentenza n. 1685/2018 a mezzo della quale il Giudice di Pace di Messina ha accolto la domanda attorea e disposto la condanna dello spett.le Consorzio al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 2.500,00 oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo.

Le spese legali sono state liquidate nella misura di €. 1.430,00 di cui €. 130,00 per spese, oltre accessori (distratte in favore dell'avv. Ingrao).

Vi ricordo che l'attrice Biondi ha convenuto in giudizio lo spett.le Consorzio al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio mezzo, a causa della presenza "di uno pneumatico posto sulla carreggiata".

Il Giudice, per evidente refuso, ha ritenuto provata la domanda sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste Buzzanca Margherita che "in maniera chiara e puntuale ricostruiva i fatti così come narrati nell'atto introduttivo del giudizio (cfr verbale udienza del 24/03/2017).

Per come detto trattasi di evidente refuso in quanto la detta teste non è stata mai sentita e peraltro l'udienza citata (24/03/17) è precedente alla udienza di prima comparizione (16/03/18).

In realtà il teste comparso (in punto di an) all'udienza del 25/05/18 è tale Giuseppe D'arrigo il quale ha confermato la dinamica del sinistro descritto in seno all'atto di citazione, ma avendo dichiarato di aver subito danni a seguito del sinistro e di aver inoltrato richiesta risarcitoria al

95129 Catania
Corso Italia, 244
Tel. 095 381618
Tel. 095 382267
fax 095 382264
info@studiolegalespagnolo.it

90143 Palermo
Via M. D'Azeglio, 5
Tel. 091 7828290
fax 091 6257187
info@studiolegalespagnolo.it

00193 Roma
Via Cassiodoro, 1-A
Tel. 06 3224248
fax 06 3225495
In collaborazione con
Avv. M. Annicchino

20122 Milano
Corso Monforte, 16
tel. 02 783837
fax 02 721971

Avv. Santo Spagnolo
Avv. C. Valeria Paterno
Avv. Angela Scurpulla
Avv. Manuela Barresi
Avv. Giusy Spagnolo
Avv. Giuseppe Testa
Avv. Laura Fichi
Avv. Concetta Scifo
Avv. Claudia Perrotta
Avv. Giulia La Rocca
Avv. Luca Paterno
Avv. Luenda Riscignolo
Avv. Laura Carbonaro
Avv. Gianpaolo Attardo
Avv. Luigi Di Benedetto
Avv. Giuseppe Vincenti
Avv. Toti Graziano
Avv. Flavia Coppolino
Avv. Antonio Baiatardo
Avv. Antonella La Marca
Avv. Carmelo Panzianco
Avv. Claudia Provenzano
Avv. Cinzia Bisicchia
Avv. Enrica Leonardi
Avv. Giuliana Marcantonio
Avv. Manuela Rubino
Avv. Grazia Pellegrino
Avv. Cecilia Magri
Avv. Giusy Gangitano
Avv. Daniela Messina
Avv. Tiziana Screpis
Avv. Federica Anzalone
Avv. Immacolata Caputo
Avv. Emanuela Messina
Avv. Gabriella Miraghiotta
Avv. Francesco Verdemare
Avv. Marianna Iannello
Avv. Veronica Savarino
Avv. Marina Marino
Avv. Alessandra Formisano
Dott. Elena Arena
Dott. Alessia Pulvirenti

Diritto Penale

Avv. Enza Germanò
Avv. Ornella Garufi
Avv. Noemi Magri
Avv. Alessandra Virgadamo
Settore Ricerca e Formazione
Avv. Claudia Moretti
Avv. Rosalia Calandrino

ASLA

SPAGNOLO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

2017

lo spett.le Consorzio, il Giudice ha disposto *"la esclusione dello stesso dalla testimonianza"*.

In ogni caso la storicità del sinistro non risulta contestata in quanto risulta dal rapporto d'incidente stradale, richiamato dal Decidente nella motivazione.

In punto di quantum il danno è stato liquidato sulla base della perizia di parte ex adverso prodotta, al netto dell'iva.

Preciso che la pronuncia è stata resa in favore di Biondi Carmela, ma l'attrice in realtà si chiamava Biondi Ornella, per come risulta dal rapporto d'incidente e dalla carta di circolazione, per cui l'identità della stessa non è in discussione.

Nelle more l'attrice è deceduta, pertanto il pagamento andrebbe effettuato in favore degli eredi.

Allego all'uopo certificato di morte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli eredi, rinuncia degli eredi in favore di Castiglione Nunzio e copia dei documenti di identità e dei codici fiscali.

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- €. 2.507,51 in favore di Castiglione Nunzio mediante bonifico bancario, codice IBAN IT 37 D 02008 1651 1000 3003 68192.

- €. 2.026,86 (netto a pagare 1.727,86) in favore dell'Avv. Giacomo Ingrao, mediante bonifico bancario, codice IBAN: IT 73 N 030 6916 5041 0000 0000 965.

Cordiali saluti.

Catania, 08/11/2018

Avv. Santo Spagnolo



Allegati: sentenza, conteggi; certificato di morte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli eredi, rinuncia degli eredi in favore di Castiglione Nunzio e copia dei documenti di identità e dei codici fiscali degli eredi.



Dichiarazione sostitutiva dell'atto
(Art. 47, D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto NUNZIO CASTIGLIONE
nato il 14/08/55 a MESSINA residente a MESSINA
via/piazza ROMASNOSI n. 14,

Dichiara

CHE GLI UNICI EREDI DI ORNELLA BLONDI
NATA A MESSINA IL 13/07/48 E DECEDUTA A
MESSINA IL 05/09/18 SONO :
1) NUNZIO CASTIGLIONE NATO A MESSINA IL 14/08/55
2) VASILE CASTIGLIONE NATO A BUCAREST IL 12/04/86
3) IOANA CASTIGLIONE NATA A BUCAREST IL 05/05/89
CHE OLTRE AI PREDETTI EREDI, NON VENE SONO ALTRI, AI
QUALI SPETTEREBBE QUOTA DI LESITTIMA O DI RISERVA; CHE
TRA LA DEFUNTA E IL CONIUGE SUPERVIVENTE, NON È INTERVENUTA SEPARAZIONE
PERSONALE, CONSENSUALE O FORZATA, O GIUDIZIALE PASSATA IN
GIUDIZIO, E CHE INTEDESIMI CONVISSEMO SEMPRE INSIEME.

Letto, confermato e sottoscritto

Data MESSINA 01/10/18

IL DICHIARANTE

Nunzio Castiglione

MUNICIPIO DI MESSINA

Dipartimento Servizi Demografici

Attesto che 1 dichiarante Sig. CASTIGLIONE Nunzio

Identificato C.I. n° AT482668 Copiata a firma il 18/07/2012

Ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere (art.76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), resa e sottoscritta in mia
presenza la suesposta dichiarazione.

Messina, li 01 OTT. 2018



IL FUNZIONARIO INCARICATO
L'Ufficio di Anagrafe e di Stato Civile
Istruttore Contabile
(Concetta Cristiano)

La sottoscritta Ioana Castiglione, nata a Bucarest il 05/05/1988 e residente a Messina in via Romagnosi 14, erede di Biondi Ornella nata il 13/07/1948 a Messina ed ivi deceduta il 05/09/2018, in riferimento al pagamento del danno subito dall'autovettura Ford Kuga FD002ST di proprietà di Biondi Ornella, avvenuto il 04/04/2017 lungo l'Autostrada A/18,

rinuncia al pagamento del danno suddetto in favore di uno soltanto fra quelli indicati nella dichiarazione sostitutiva di notorietà e precisamente Nunzio Castiglione nato a Messina il 14/08/1955.

Messina 01/10/2018

Ioana Castiglione

Il sottoscritto Vasile Castiglione, nato a Bucarest il 12/04/1986 e residente a Messina in via Romagnosi 14, erede di Biondi Ornella nata il 13/07/1948 a Messina ed ivi deceduta il 05/09/2018, in riferimento al pagamento del danno subito dall'autovettura Ford Kuga FD002ST di proprietà di Biondi Ornella, avvenuto il 04/04/2017 lungo l'Autostrada A/18, rinuncia al pagamento del danno suddetto in favore di uno soltanto fra quelli indicati nella dichiarazione sostitutiva di notorietà e precisamente Nunzio Castiglione nato a Messina il 14/08/1955.

Messina 01/10/2018

Vasile Castiglione

100



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale CSTVSL86D12Z129L Sesso M

Cognome CASTIGLIONE


Nome VASILE

Data di scadenza 15/11/2022

Lugaro di nascita ROMANIA

Provincia EE

Data di nascita 12/04/1986



CASTIGLIONE

VASILE 12/04/1986

CSTVSL86D12Z129L SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001900119905233 15/11/2022

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
PESCARA

CARTA D'IDENTITÀ
N° AT 7132068

D.
L. 13/1/1948

Nome e Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Professione
Religione
Stato civile
Indirizzo
Data di rilascio
Data di scadenza
Firma
Firma del Comune

Foto

Stato
Data di nascita
Luogo di nascita
Professione
Religione
Stato civile
Indirizzo
Data di rilascio
Data di scadenza
Firma
Firma del Comune

AK 0567784

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 3567784

DI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale CSTNIO88E45Z129C Sesso F

Cognome CASTIGLIONE


Nome IOANA

Lungo di nascita ROMANIA

Data di scadenza 01/06/2021

Provincia EE

Data di nascita 05/05/1988



CASTIGLIONE

IOANA 05/05/1988

CSTNIO88E45Z129C SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001905011266358 01/06/2021

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CART. REGIONALE PROV. 7

LEGGI
ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5
ART. 6
ART. 7
ART. 8
ART. 9
ART. 10
ART. 11
ART. 12
ART. 13
ART. 14
ART. 15
ART. 16
ART. 17
ART. 18
ART. 19
ART. 20
ART. 21
ART. 22
ART. 23
ART. 24
ART. 25
ART. 26
ART. 27
ART. 28
ART. 29
ART. 30
ART. 31
ART. 32
ART. 33
ART. 34
ART. 35
ART. 36
ART. 37
ART. 38
ART. 39
ART. 40
ART. 41
ART. 42
ART. 43
ART. 44
ART. 45
ART. 46
ART. 47
ART. 48
ART. 49
ART. 50
ART. 51
ART. 52
ART. 53
ART. 54
ART. 55
ART. 56
ART. 57
ART. 58
ART. 59
ART. 60
ART. 61
ART. 62
ART. 63
ART. 64
ART. 65
ART. 66
ART. 67
ART. 68
ART. 69
ART. 70
ART. 71
ART. 72
ART. 73
ART. 74
ART. 75
ART. 76
ART. 77
ART. 78
ART. 79
ART. 80
ART. 81
ART. 82
ART. 83
ART. 84
ART. 85
ART. 86
ART. 87
ART. 88
ART. 89
ART. 90
ART. 91
ART. 92
ART. 93
ART. 94
ART. 95
ART. 96
ART. 97
ART. 98
ART. 99
ART. 100

Codice C5TNNZ55M14F1580 Sesso M
Fiscale



Cognome CASTIGLIONE

Nome NUNZIO

Luogo di nascita MESSINA

28/08/2020 Prov. di nascita ME

Data di nascita 14/08/1955



CASTIGLIONE

NUNZIO

14/08/1955

C5TNNZ55M14F1580 SSN-MIN SALUTE - 508001

8038C001905010025591

28/08/2020

**NUNZIO CASTIGLIONE nato a Messina il
14/08/1955**

UNICREDIT MESSINA

IT37D0200816511000300368192

Comune di Messina

UFFICIO DI STATO CIVILE

ESTRATTO PER RIASSUNTO DAL REGISTRO
DEGLI ATTI DI MORTE

Anno 2018 Atto 1433 Parte 2 Serie B Marc.

RELATIVO A: BIONDI ORNELLA

Da questi registri dello Stato Civile risulta che:

In data 08 settembre 2018
alle ore sette
e minuti quaranta

a MESSINA (ME)

Ad. OSP. PAPARDO

è morta

BIONDI ORNELLA

residente a: MESSINA (ME)

di professione

che era nato in MESSINA (ME)

il 13/07/1948

e che era CONIUGATA con CASTIGLIONE NUNZIO

Si rilascia il presente in carta semplice ai sensi
della L. 405 del 29/12/90 art. 7 comma 5.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

MESSINA, 10/09/2018

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Op.: ANSALDO SALVATORE (3)



DESCRIZIONE	IMPORTI	
SPESE (ESENTI)	€ 130,00	
ONORARI	€ 1.300,00	
SPESE GENERALI (15%)	€ 195,00	
C.P.A: 4%	€ 59,80	€ 1.495,00
IMPONIBILE	€ 1.554,80	
IVA 22%	€ 342,06	
TOTALE	€ 2.026,86	
RITENUTA D'ACCONTO	€ 299,00	
TOTALE AL NETTO DELLA RITENUTA	€ 1.727,86	



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, **Avv. PAOLO CURRO'**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°407/18 Reg. Gen. decisa all'udienza del 14.09.2018

TRA

BIONDI CARMELA residente in Messina (C.F.: BND CML48L53F158J) rapp.ta e difesa dall'Avv. **GIACOMO INGRAO**, con studio in Messina Via F. Crispi, 8;
ATTRICE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rapp.te p.t., dom.to rapp.to e difeso dall' Avv. **SANTO SPAGNOLO** con studio a Catania, C.so Italia, 244, dom.to in Messina in via Università, 8, c/o Studio Legale De Luca Manaò.
CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23.11.2017 per l'udienza del 01.02.2018 la Sig.ra **Biondi Carmela**, conveniva in giudizio il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo ultimo per i danni riportati in seguito ad un sinistro verificatosi sull'autostrada A/18 direzione ME-CT.

L'attrice precisava che il giorno 04.04.2017 alle ore 05,45 circa il Sig. **CASTIGLIONE Nunzio** procedeva alla guida della propria autovettura Ford Kuga TG FD002ST sull'autostrada A/18 in direzione ME/CT, giunta in prossimità di Calatabiano all'altezza del Km 44+700 all'uscita di una curva si imbatteva contro un pneumatico posto sulla carreggiata.

A seguito del sinistro la vettura dell'attrice subiva danni pari ad Euro 3.085,73.

N. 1682/18 R. San.
N. 407/18 R.A.C.
N. 8433/18 Cron.
N. 1113/18 Rep.

Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale che redigeva apposito rapporto di incidente stradale. Messo in mora il Consorzio per le Autostrade Siciliane con pec del 24.04.2017 rimaneva inadempiente.

Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.


Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Legale rapp.te p.t. chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore poiché infondata in fatto ed in diritto evidenziando la sussistenza del caso fortuito.

Precisate le conclusioni all'udienza del 14.09.2018 la causa veniva assunta in decisione.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è fondata e, viene pertanto, accolta.

Preliminarmente è bene evidenziare che il tema della controversia postula, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti. Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattiti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti. L'odierno attore ha impostato l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 2043 e 2051 c.c.: in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata. Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.



alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero relevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa. Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Premesso ciò, è bene evidenziare come nel merito, è stata pienamente dimostrata la dinamica del sinistro con l'audizione della teste sig.ra Buzzanca Margherita che in maniera chiara e puntuale ricostruiva i fatti così come narrati nell'atto introduttivo del giudizio (V. verbale udienza del 24.03.2017). A ciò si aggiunga l'ulteriore elemento di prova fornito dal rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza dal quale è emerso che *"Si fa presente che gli autori sul luogo del sinistro non sono riusciti a fornire elementi utili all'identificazione del mezzo che ha perduto il pneumatico, pertanto rimane ignoto"*. Riconoscendo implicitamente quanto lamentato dall'attrice.

Peraltro, anche altri mezzi hanno subito dei danni. Il teste IVO ORSINI ha confermato la perizia a sua firma nella quale venivano quantificati i danni al mezzo dell'attrice.

Non vi è dubbio alcuno che del sinistro risponde il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo, ponendovi sollecito riparo. In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa. Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) *"In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada"*. Ma tale prova liberatoria è mancata. Alla luce di quanto detto sin ora, questo Giudice essendoci solo una perizia e non fatture, liquida la somma di € 2.500,00, oltre interessi legali dal sinistro sino all'effettivo pagamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata dalla sig.ra **BIONDI CARMELA** e per l'effetto **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dal sinistro sino all'effettivo soddisfo per danni al mezzo dell'attore;
- 2) **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del legale rapp.te al pagamento degli onorari del giudizio che si liquidano in € 1.430,00 di cui Euro 130,00 per spese non imponibili, oltre spese generali 15% IVA e CPA, con distrazione in favore del Procuratore anticipatario;

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 14.09.2018

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria
il 19.09.18
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Marina ILARDO

(Avv. Paolo Curro)
PAOLO CURRO
GIUDICE DI PACE

Messina „3.10.2018

Egr. Avv.
Santo Spagnolo
Corso Italia 244
Catania

Oggetto: Causa Biondi Carmela / Consorzio Autostrade Siciliane

Le comunico che l'importo che il Consorzio autostrade Siciliane deve corrispondere al mio cliente in base alla sentenza n° 1685/2018 emessa dal Giudice di Pace di Messina è il seguente:

Per Castiglione Nunzio (erede di Biondi Carmela)

• Capitale	2.500,00
• Interessi	7,51
Totale	2.507,51


Per avv. Giacomo Ingrao

• Onorario	1.430,00
• Spese generali 15% su € 1.300,00	195,00
• C.P.A.4% su € 1.495,00	59,80
• I.V.A. 22 su € 1.554,,80	342,06
Totale	2.026,86
R.A. 20% su € 1.495,00	299,00
Netto dovuto	1.727,86

N.B. Allego avviso fattura per pagamento mio onorario; il pagamento dell'imposta di registro resta a carico del Consorzio Autostrade

In attesa di Suo cortese riscontro porgo distinti saluti.

Avv. Giacomo Ingrao



Avv Giacomo Ingrao
Via Francesco Crispi n. 8
98121 - MESSINA
p.iva 01908970831
c.f. NGRGCM69E21F158R

Messina li, 3,10,2018

Egr./a - Spett.le
Biondi Carmela
Via Romagnosi 14
Messina
C.F.: BND CML48L53F158J
P.IVA:

avviso parcella

Oggetto: Causa
Biondi / Consorzio
La ritenuta d'acconto sarà versata dal Consorzio autostrade

Rimborso spese (non imponibile)	€	130,00
Onorario	€	1.495,00
C.P.A. 4% su Onorario	€	59,80
Imponibile	€	1.554,80
IVA 22%	€	342,06
Totale fattura	€	2.026,86
Ritenuta d'acconto 20%	€	299,00
Totale a favore	€	1.727,86

Il pagamento del superiore importo può avvenire con bonifico sul mio conto
IBAN IT73 N030 6916 5041 0000 0000 965

